

AVVISO CONTENENTE LA MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDATURA
(art. 15 comma 2 regolamento assembleare ed elettorale)

Estratto del REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE
(approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/05/2007 e successive modificazioni ed integrazioni-ultimo aggiornamento 21-04-2013-)

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Omissis

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

Omissis

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

Omissis

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

Omissis

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

Omissis

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

Omissis

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

Omissis

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

Omissis

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

Omissis

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

Omissis

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

Omissis

Articolo 12 (Discussione)

Omissis

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

Omissis

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

Omissis

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o a quella di sindaco, avendo i relativi requisiti. È esclusa, altresì, la possibilità di candidarsi alla carica di Presidente del CdA ed, allo stesso tempo, alla carica di Consigliere. È parimenti esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale ed, allo stesso tempo, alla carica di Sindaco.

2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Articolo 16 (Presentazione delle candidature)

1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede legale, in orario lavorativo bancario, entro la data e l'orario indicati nell'avviso di convocazione; la data non potrà cadere dopo il decimo giorno anteriore alla data di prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Se detta data cade in un giorno festivo o non lavorativo viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

d) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

3. Il consiglio di amministrazione in carica, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, ~~accerta la regolarità formale delle stesse e, se del caso, ne dichiara l'inammissibilità, comunicandolo all'interessato.~~

4. Laddove il consiglio di amministrazione verifichi incompletezza o irregolarità formali delle candidature in esame richiede le necessarie integrazioni che dovranno essere presentate nei cinque giorni successivi. In caso di inerzia ovvero di non corretta o incompleta integrazione, il consiglio di amministrazione dichiara l'inammissibilità della candidatura, comunicandolo all'interessato.

Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco di tutti i candidati, contenente nome e cognome e carica per la quale essi si presentano ed eventuale data di nascita per i casi di omonimia, è affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali nonché nel seggio elettorale della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 18 (Cause di ineleggibilità)

1. Oltre a coloro che in forza delle disposizioni di legge e dello Statuto non sono eleggibili, non possono concorrere alle cariche sociali:

a) i dipendenti della banca;

b) coloro che abbiano contratto obbligazioni dirette od indirette verso la banca e siano inadempienti o morosi verso la stessa con posizione appostata a sofferenza o siano in vertenza giudiziaria con la stessa.

Articolo 19 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

Articolo 20 (Limiti al cumulo degli incarichi)

In conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di otto in carichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di quattro incarichi di amministratore esecutivo.
2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di dodici incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di sei incarichi di amministratore esecutivo.
3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a venticinquemilioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
7. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
8. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

Articolo 21 (Partecipazione alla votazione)

Possono partecipare alla votazione per la elezione delle cariche sociali tutti i soci iscritti nel relativo libro da almeno novanta giorni dalla data della assemblea e che abbiano versato interamente la quota sociale.

Articolo 22 (Modalità di votazione)

1. Le votazioni hanno inizio alle ore 7,30 per chiudersi alle ore 19,00 del giorno stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. Possono essere costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da uno o più scrutatori e dal Presidente nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può fissare un compenso per i componenti del seggio elettorale. Per assicurare la segretezza del voto, nei locali destinati alle votazioni, saranno sistemate un numero adeguato di cabine all'interno delle quali non è consentita alcuna affissione.

3. L'elezione delle cariche avviene, di regola, a scrutinio segreto.

4. Al socio vengono consegnate quattro schede elettorali di diverso colore: una per il presidente del CdA, una per i membri del CdA, una per i membri del Collegio Sindacale, una per i membri del Collegio dei Probiviri, riportanti in ordine alfabetico i candidati.

5. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, iniziando da quelli uscenti. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

6. Il voto va espresso apponendo una crocetta nel riquadro a fianco del candidato prescelto oppure sul nominativo.

Il socio può esprimere il proprio voto assegnando una preferenza per la carica di Presidente del Consiglio, otto preferenze per la carica di Consigliere, una preferenza per la carica di Presidente del Collegio Sindacale, due preferenze per la carica di Sindaco effettivo, due preferenze per la carica di Probiviri.

Vengono nominati Sindaci supplenti e Probiviri supplenti i primi due non eletti alle rispettive cariche.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è designato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Sociale.

7. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

8. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

Art. 23 (Ambito di applicazione)

1. Il Capo VI Sezione seconda del presente Regolamento si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali. Negli altri casi le modalità di voto sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Presidente.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 24 (Scrutinio)

Omissis

Articolo 25 (Proclamazione)

Omissis

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 26 (Chiusura dei lavori)

Omissis

Articolo 27 (Pubblicità dei lavori)

Omissis

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 (Modificazioni del regolamento)

Omissis

Articolo 29 (Pubblicità del regolamento)

Omissis